



---

## *comunicato*

### - Accesso agli atti -

#### **Ricorso per il riesame di determinazione di diniego, rifiuto ovvero limitazione dell'accesso a documenti amministrativi (art. 25 L. 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni)**

Si rammenta che, come previsto dall'art. 25, comma 4) L. 241/90, i cittadini possono rivolgersi all'Ufficio del Difensore Civico regionale per il riesame delle determinazioni di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'istanza di accesso agli atti amministrativi, da parte delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, secondo il principio di prossimità.

L'istanza può essere proposta al Difensore Civico solo successivamente al decorso di 30 giorni dalla richiesta di accesso agli atti, e non oltre i 30 giorni che seguono la data del diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento da parte dell'Amministrazione.

In caso di diniego all'accesso, espresso o tacito, o di differimento, da parte dell'Amministrazione, il richiedente può chiedere al Difensore Civico competente "che sia riesaminata la suddetta determinazione".

Il Difensore Civico deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame.

Si allega fac-simile del ricorso